



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Conv.n. _____

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

T R A

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti con sede in Gemona del Friuli (UD) via Praviolai, 18 codice fiscale 94134560302, di seguito indicato come "Istituto" rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Covre, nata a Udine il 17/5/1956, codice fiscale CVRGZL56E57L483D

E

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante, 42/c, codice fiscale/Partita IVA 00055590327 d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Walter Toniati nato a Trieste (TS) il 18/10/1954, codice fiscale TNTWTR54R18L424O;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, nei limiti delle disponibilità delle singole strutture dell'OGS e compatibilmente con il funzionamento delle proprie strutture/uffici, studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”.
2. Al fine di consentire un'adeguata programmazione degli inserimenti, l'istituzione scolastica si impegna a comunicare a OGS, con cadenza annuale – nei limiti di durata di cui all'art. 8, co 1 della presente Convenzione – e comunque con anticipo non inferiore a 4 mesi rispetto all'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzati di cui all'art. 3, il numero degli studenti interessati.
3. I percorsi di alternanza scuola lavoro di cui alla presente Convenzione mirano ad arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici mediante l'acquisizione nella pratica di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. A questo fine OGS si impegna a favorire l'esperienza di

alternanza scuola lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, l'accoglimento degli studenti presso le proprie strutture/uffici e l'illustrazione delle modalità di lavoro e dell'assetto organizzativo.

4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

3. Gli studenti beneficiari del percorso di alternanza non possono vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

4. L'istituzione scolastica dovrà acquisire l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci alla partecipazione di studenti minorenni alle attività formative in alternanza scuola lavoro e, nel caso di studenti con disabilità, dovrà individuare un insegnante di sostegno per l'affiancamento/supporto dello studente medesimo.

Art. 3.

1. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

2. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

3. Il progetto di percorso formativo personalizzato, sottoscritto da tutte le parti coinvolte (istituzione scolastica, OGS, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) deve contenere:

- l'anagrafica dello studente;
- i nominativi del docente tutor interno e del tutor OGS, con specificazione dei relativi recapiti e degli accordi in ordine alle modalità, anche temporali, di monitoraggio del percorso formativo;
- l'indicazione della struttura/ufficio ospitante dell'OGS, delle sedi presso le quali si svolgerà l'attività formativa, della durata e del periodo di svolgimento, dei tempi di presenza nelle strutture OGS;
- i dettagli del percorso formativo: attività affidate, obiettivi, competenze che si intendono acquisire, modalità di svolgimento del progetto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per i rischi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Le parti si danno atto che l'attività di formazione e orientamento in alternanza scuola lavoro sarà avviata concretamente solo dopo la sottoscrizione del progetto di percorso formativo personalizzato e del patto formativo studente previsto dalla Guida operativa MIUR del 8.10.2015 e previa trasmissione di copia del progetto medesimo alla Direzione Risorse Umane dell'OGS.

Art. 4.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor OGS, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor OGS, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor OGS;

- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo dell'OGS svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo **OGS** al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo OGS al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

2. Nel caso di comportamento non conforme a doveri e impegni di cui al presente articolo, OGS si riserva la facoltà di interrompere l'attività formativa motivandone le ragioni al docente tutor interno.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.

2. Ai sensi dell'art. 2, co. I, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 gli studenti beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro sono equiparati, ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, ai lavoratori. Le parti pertanto si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": l'erogazione della formazione generale e specialistica è a carico dell'istituzione scolastica.

Per la progettazione dei corsi di sicurezza che dovranno essere svolti prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, l'istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione del tutor formativo OGS, che opererà la valutazione del rischio in stretto collegamento con il RSPP dell'OGS.

L'istituzione scolastica si impegna a trasmettere all'OGS, prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, le attestazioni riguardanti gli interventi formativi erogati dall'istituzione scolastica stessa.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008: le parti si danno atto che gli studenti non saranno adibiti a mansioni considerate a rischio secondo l'art. 41 citato e che pertanto non è necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008: a carico del soggetto ospitante.

d) "Dispositivi di protezione individuale": qualora necessari verranno forniti da OGS.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha la durata di 3 (tre) anni, potrà essere rinnovata con determinazione del Direttore Generale dell’OGS per un ulteriore triennio, salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle parti in forma scritta almeno due mesi prima della scadenza.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....

Per l’Istituzione scolastica

.....

Per l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS

.....